

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1626

D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della competente P.O. Ing. Cosmo Ressa, confermata dal Dirigente f.f. Ing. Angelo Lobefaro, referente della Regione nell'ambito del Tavolo Tecnico interregionale per le norme in materia, della Conferenza delle Regioni, e dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, riferisce quanto segue:

Negli ultimi anni si è avuta una profonda innovazione della normativa tecnica sulle costruzioni, che è entrata in pieno vigore l'01.07.2009, giusta L. 24.06.2009 n° 77; che ne ha anticipato il precedente termine fissato all'01.07.2010, a seguito degli eventi sismici avvenuti nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. L'applicazione delle nuove norme introducono problematiche che incidono profondamente sull'attività degli operatori del settore, nonché sull'organizzazione e i compiti da assolvere in capo alle strutture tecniche preposte, competenti in materia. In tal senso, si rende opportuno procedere alla fissazione di criteri ed indirizzi tesi all'applicazione delle precitate norme, che peraltro dovranno raccordarsi con le normative di carattere urbanistico - edilizio, che di seguito si vanno ad esplicitare suddividendo per argomenti.

1) ADEMPIMENTI IN ZONE SISMICHE CLASSIFICATE "4".

L'O.P.C.M. n° 3274/03 (pubblicata sulla G.U. n° 105 - supplemento ordinario - dell'08.05.2003) ha introdotto i "primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

In particolare, ai sensi l'art. 2 - comma 1 e 3 della suddetta O.P.C.M., le Regioni avrebbero dovuto "provvedere all'individuazione, formazione ed

aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche" fatta salva la facoltà, per le sole zone classificate "4", di "introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica ad eccezione degli "edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" nonché degli "edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

Di fatto, la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n° 153 del 02.03.2004 pubblicata sul B.U.R.P. n° 33 del 18.03.2004, in recepimento della previgente normativa statale ha, tra l'altro, provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio pugliese, elencando i comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2, 3 e 4, nonché individuando le tipologie di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici assumeva rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali che potevano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come distinti negli elenchi "A" e "B", allegati alla medesima delibera n° 153/04. Contestualmente, si stabiliva, "sino ad eventuale diversa determinazione" l'insussistenza dell'obbligo "della progettazione antisismica per gli edifici e le opere da realizzare sul territorio pugliese classificato in zona sismica 4", eccezion fatta per gli edifici di interesse strategico e/o rilevanti di cui ai suddetti elenchi "A" e "B", per i quali erano immediatamente applicabili i disposti normativi introdotti dalla citata O.P.C.M. n° 3274/03 e s.m.i., di cui all'O.P.C.M. n° 3316/03.

A seguito della citata anticipazione alla data dell'01.07.2009 dell'entrata in vigore delle Norme Tecniche, approvate con D.M. 14.01.2008, in conseguenza degli eventi sismici avvenuti in Abruzzo, al fine di meglio tutelare la pubblica e privata incolumità, è stato ritenuto opportuno che l'obbligo della progettazione antisismica venga estesa anche per le costruzioni private da realizzare in zona sismica classificata "4", modificando quanto precedentemente previsto, nella fattispecie, dalla succitata delibera di G.R. n° 153/04. Pertanto, per tutte le tipologie di fabbricati ricadenti in siti classificati come zona sismica 4, il riferimento normativo è da ricondursi al disposto di cui al cap. 2 punto 2.7 delle

Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008, nonché al capitolo C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio 2009 n° 617.

Per quanto sopra, è d'obbligo precisare che, anche i Comuni, il cui territorio è classificato come zona sismica 4, nel rispetto dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., devono richiedere al competente ufficio tecnico regionale il prescritto parere tecnico sugli strumenti urbanistici (P.U.G., P.U.E.) nonché sulle lottizzazioni convenzionate.

2) AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E VERIFICHE IN ZONE SISMICHE.

Per quanto attiene il controllo e la vigilanza delle costruzioni in zona sismica, la Regione Puglia, con la L.R. n° 27/85, aveva recepito quanto previsto all'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n° 741, concernente la semplificazione dei procedimenti previsti dalla legislazione antisismica, che consentiva alle Regioni di prevedere con legge la non necessità di autorizzazione preventiva, organizzando la vigilanza con modalità di controllo successivo a campione.

L'applicazione di tale procedura, nelle zone ad alta e media sismicità, è stata censurata dalla Corte Costituzionale con Sentenza n° 182 del 5/05/2006, per motivi di interesse pubblico e di tutela della pubblica incolumità, nell'esame della L.R. n° 1/2005 della Regione Toscana.

Ne consegue, che nelle zone sismiche 1 e 2 appare opportuno applicare le procedure di cui all'art. 94 del D.P.R. n° 380/01 e ss.mm. e ii., fermo restando che nelle zone 3 e 4 continuano ad applicarsi quelle previste dall'art. 93 dello stesso D.P.R. n° 380/01. L'entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 segna una svolta radicale nella progettazione strutturale in zona sismica imponendo procedimenti sofisticati rispetto alle precedenti norme essenzialmente prescrittive e lontane dagli Eurocodici; a tale specificità consegue la necessità che adempimenti quali controlli e verifiche, previsti per legge, debbano essere espletati da personale tecnico qualificato con specifiche competenze professionali (ingegneri esperti in strutture e geologi). Stessa necessità si manifesta nei compiti d'istituto previsti per l'art. 89 del D.P.R. n° 380/01 e ss.mm. e ii., in materia di approvazione di strumenti urbanistici in zona sismica.

Le necessità organizzative e funzionali rivenienti dall'espletamento delle attività tuttora in capo alla Regione, in materia di deposito denunce, controlli e rilascio autorizzazioni, non può prescindere da ogni futura auspicabile definizione del processo di conferimento, avviato e non concluso, delle relative funzioni amministrative al Sistema delle AA.LL., in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2008, n° 36.

3) MICROZONAZIONE SISMICA.

Con D.P.C.M. del 21 aprile 2006 si è dato impulso alla costituzione di un gruppo di lavoro avente il compito di definire indirizzi e criteri generali per la "Microzonazione Sismica", tesa alla valutazione della pericolosità sismica locale, attraverso l'individuazione di zone di territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. Le suddette linee guida, approvate nel settembre 2008, vedono coinvolti a vario titolo gli Enti Locali e la Regione Puglia, che al fine di attivare l'esercizio di tali nuovi urgenti adempimenti ha sollecitato l'istituzione di una specifica struttura amministrativa, nell'ambito del competente Servizio LL.PP. Già l'art. Art. 33, co. 1, della Legge regionale n° 10/2009 ha previsto presso il Servizio Lavori Pubblici dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche l'istituzione di apposita struttura amministrativa con specifiche competenze in materia sismica; si auspica che nell'ambito della definizione del modello "Gaia" tale previsione trovi immediata specifica attuazione.

Attualmente, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e gli Ordini professionali competenti in materia, è in fase di elaborazione una bozza programmatica di supporto tecnico-scientifico utile alla definizione dei compiti e delle attribuzioni che la suddetta struttura andrà ad esercitare, in adempimento alle specifiche competenze regionali in materia, non oggetto di conferimento di funzioni al Sistema delle AA.LL.

4) ADEMPIMENTI DI LEGGE - RISORSE PROFESSIONALI NECESSARIE.

L'entrata in vigore delle succitate Norme Tecniche per le costruzioni (N.T.C.), implica altresì una radicale diversificazione riguardante l'approccio tecnico nella progettazione strutturale delle opere ricadenti in zona sismica, nonché procedure e com-

piti di istituto rivenienti dall'applicazione di norme strettamente connesse alle stesse N.T.C.

Tra queste sono da evidenziare il rilascio preventivo per tutti i progetti di opere ricadenti in zone sismiche classificate 1 e 2 (come precisato al punto 2), di autorizzazione all'inizio dei lavori imposto dall'art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 - fatta salva ogni futura auspicabile definizione del processo di conferimento, avviato e non concluso, delle funzioni amministrative al Sistema delle AA.LL., in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2008, n° 36, inerenti, le denunce, i controlli e le autorizzazioni in materia di edilizia sismica -, oltre i pareri, di competenza delle strutture tecniche regionali, da rendere in materia di urbanistica, come citati al punto 1 (art. 89 D.P.R. 380/2001).

Quanto sopra, sottende un aggravio di compiti istituzionali delle competenti strutture tecniche regionali e conseguente necessità di disporre di idonee e qualificate figure professionali quali ingegneri, geologi ed esperti in diritto urbanistico, necessarie, altresì, allo sviluppo delle attività di supporto, eventualmente necessarie, ad agevolare il trasferimento di quelle funzioni cui è previsto il conferimento al Sistema delle AA.LL. L'acquisizione di tali indispensabili figure professionali si ritiene che possa essere assicurato facendo ricorso, secondo quanto consentito dalla attuale normativa nazionale e regionale in materia di lavoro, anche attivando specifiche convenzioni da stipularsi in via temporanea e fino al trasferimento previsto di funzioni a Province e Comuni, che andrà ad essere definitivamente disposto con D.P.G.R., ai sensi dell'art. 7, co. 7, della Legge regionale n° 36 del 19/12/2008.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., dal funzionario responsabile della competente P.O., e dal Dirigente f.f., referente della Regione nell'ambito del Tavolo Tecnico interregionale per le norme in materia, della Conferenza delle Regioni, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto della intervenuta entrata in vigore della nuova "Normativa Tecnica per le costruzioni" (N.T.C.) di cui al D.M. 14.01.2008;
- di dare atto che nelle zone sismiche classificate 4, si applicano le norme di cui al cap. 2 punto 2.7 delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008, nonché al capitolo C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio 2009 n. 617;
- quale indirizzo procedurale, di sancire che per il deposito dei progetti, si deve procedere con i controlli e/o autorizzazioni di cui all'art. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i., in ossequio alla Sentenza n. 182 del 05.05.2006 della Corte Costituzionale;
- che per le sole zone sismiche classificate 4 e per i progetti di opere non rientranti negli elenchi A e B, allegati alla Deliberazione di G.R. n° 153/05, potrà proseguirsi nell'applicazione del metodo del "controllo a campione", disposto dall'art. 64 della L.R. n° 27/85, così come modificata dalla L.R. n° 13/01, e s. m. e i., fatta salva ogni futura auspicabile urgente definizione del processo di conferimento, avviato e non concluso, delle suddette funzioni amministrative al Sistema delle AA.LL., in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2008, n° 36, inerenti le denunce, i controlli e le autorizzazioni in materia di edilizia sismica;

- di sollecitare all'uopo la preposta "Cabina di regia", per il tramite del competente Servizio Personale e Organizzazione, a porre in essere tutti gli strumenti procedurali al fine di consentire la urgente definizione del trasferimento delle previste suddette funzioni in capo al Sistema delle AA.LL., consentendo al Presidente della Giunta regionale l'adozione, della decretazione prevista dall'art. 7, co. 7, della L.R. 36/2008;
- che, nelle more, per far fronte all'aggravio di compiti tecnico-istituzionali delle strutture tecniche regionali si potrà provvedere a stipulare convenzioni tra la Regione Puglia, per il tramite del Dirigente del Servizio regionale LL.PP., e professionisti esterni esperti e particolarmente qualificati in materia sismica, quali ingegneri e geologi, facendo ricorso, secondo quanto consentito dall'attuale normativa nazionale e regionale sul lavoro, e nei limiti delle risorse all'uopo disponibili con il corrente esercizio finanziario, anche attivando specifiche convenzioni da stipularsi, in via temporanea, e fino al trasferimento previsto di funzioni in materia al Sistema delle AA.LL., ovvero quale supporto utile ad agevolare la conduzione e conseguire a regime l'esercizio delle funzioni conferite al suddetto Sistema delle AA.LL., nello spirito della leale collaborazioni tra diversi livelli di, governo locale;
- di autorizzare il Servizio regionale LL.PP. ad assumere ogni più urgente iniziativa utile all'attivazione degli studi di "Microzonazione Sismica" del territorio regionale, in sinergia con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ai sensi delle emanate Linee Guida, costituendo un proprio Comitato Tecnico Scientifico di esperti in materia sismica, con il compito di validare gli studi suddetti di microzonazione sismica, e delineare le procedure finalizzate all'aggiornamento delle linee guida in ambito regionale;
- di disporre che alle procedure di individuazione e conferimento degli incarichi di consulenza, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia, il Servizio regionale LL.PP., si avvalga del sinergico supporto del Servizio Personale e Organizzazione;

- di notificare il presente provvedimento giuntale, per il tramite del Servizio regionale LL.PP., al Servizio regionale Personale e Organizzazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L.R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1628

L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B - Strutture residenziali protette - Regolamenti regionali nn. 1/97 - 25/05 - Recepimento sentenza TAR Puglia sez. Bari n. 2690/07 confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1425/09).

L'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 del Servizio Assistenza. Ospedaliera e Specialistica e confermate dal Dirigente del Servizio AOS, riferisce:

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1425 del 12 marzo 2009 ha confermato la precedente del TAR Bari n. 2690/07 con la quale, nei limiti di cui in motivazione, è stata annullata la deliberazione regionale n. 1223 del 4 agosto 2006 e gli atti consequenziali.

L'annullamento riguarda la parte della predetta deliberazione con la quale la Regione stabiliva di procedere alle classificazioni, di cui Regolamenti regionali n. 1/97.e n. 25/05, delle case protette (ora RSSA, come ex lege regionale n. 19/06) secondo l'ordine numerico in arrivo al proprio registro di protocollo delle istanze da parte dei Direttori generali delle ASL sino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie consolidate al competente capitolo del bilancio regionale.